

Publicato il 13/11/2018

N. 10894/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11801/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11801 del 2018, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandra Perpiglia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

per l'annullamento

o del Decreto dell'USR della Toscana 18087 dell'08.10.2018 comunicato alla

ricorrente via PEC, pari data ed a mezzo RAR ricevuta in data 12.10.2018, con il quale l'Amministrazione scolastica ha decretato la sua esclusione dalla graduatoria di merito relativa al DDG del 23.02.2016 con riferimento alla classe di insegnamento nell'infanzia;

o nonché di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente.

e per quanto occorrer possa

o del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale Scolastico del Miur del 23.02.2016 prot. n.105 recante il bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria nella parte in cui, all'art. 3 comma 2, lettere a) e b), prescrive che esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

previa declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria di merito de qua ed a conservare gli effetti giuridici ed economici del contratto a tempo indeterminato già stipulato

per condanna

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi

previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ex artt. 55 e 56 cpa

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela della ricorrente, ivi

compresa la reinclusione con riserva della medesima in GAE e la conservazione

del contratto a tempo indeterminato già stipulato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto di revoca adottato dall'amministrazione resistente con riferimento al contratto a tempo indeterminato di docenza stipulato con la medesima ricorrente.

La ricorrente, quale diplomata magistrale in indirizzo linguistico, dopo essere collocata in posizione utile e dopo aver stipulato il contratto a tempo indeterminato per la medesima finalità, è destinataria della revoca del contratto stesso a causa del fatto che il diploma magistrale linguistico non sarebbe pienamente equiparabile a quello magistrale.

Il ricorso deve trovare accoglimento in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato 5597/2018; 5388/2016). La giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388) ha infatti precisato che: "la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del

ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).

In definitiva, deve ritenersi che “a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione” (Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2014, n. 4723; in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e, tra le più datate, Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550) (così, Cons. Stato, VI, n. 2316 del 2018 cit.)”.

Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

In considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO